

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 47° - Numero 28

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE SICILIANA

PAGE PRIMA

Palermo - Sabato, 5 giugno 1993

SI PUBBLICA DI REGOLA IL SABATO
Sped. in abb. post. - gruppo II

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
DIRETTORE RESPONSABILE TEL. 6964934 - ABBONAMENTI TEL. 6964889 - INFORMAZIONI TEL. 6964930 - 6964880 - FAX 6964934 - VIDEOTEL PAG. *25299#

STATUTI

COMUNE DI ALIMENA

COMUNE DI ERICE

COMUNE DI FALCONE

COMUNE DI MIRTO

COMUNE DI RIPOSTO

COMUNE DI S. VENERINA

a per ciò che
secondo il pro-

teressi della comu-
ti che eser-
popola-

Art. 41
Controllo di gestione

La verifica dei risultati prefissati nella relazione previsionale e programmatica deve tenere conto dei mezzi impiegati e della quantità e della qualità dei servizi e delle attività rese alla comunità, inoltre deve individuare le disfunzioni ed indicare le soluzioni per migliorare le prestazioni.

La relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo, oltre alla accennata verifica, conterrà pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e della organizzazione dei servizi.

L'organo di revisione, per il quale le norme regolamentari, come previsto dalle disposizioni vigenti, disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali, le attribuzioni e i rapporti con l'ente, i requisiti e le incompatibilità in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 2399 del c.c., i motivi e le procedure per la revoca, collabora con gli organi comunali con pareri preventivi su provvedimenti che impegnino più di tre bilanci e consulenze tecnico-contabili sulle forme associative e sull'istituzione di servizi pubblici, e svolge le funzioni previste dal D.M. 4 ottobre 1991 emanato dal Ministro dell'interno e relativo al trattamento economico.

Art. 42
I contratti

Omissis

Art. 43
Norme transitorie e finali

Il presente statuto entra in vigore il 31° giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana o successivo all'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio, se posteriore.

Dopo l'approvazione della disciplina organica dell'ordinamento finanziario e contabile degli EE.LL., e l'attuazione dell'articolo 7 della legge regionale n. 48/91, se necessario la giunta proporrà le opportune modifiche statutarie, che saranno approvate con la stessa procedura dello statuto e entreranno in vigore, così come le altre eventuali modifiche, come previsto dal primo comma.

I regolamenti, eccetto quello di contabilità e per la disciplina dei contratti, previsti dalla legge n. 142/90 e dal presente statuto dovranno essere adottati entro un anno dall'entrata in vigore di quest'ultimo. Nelle more restano in vigore le disposizioni vigenti che risultano compatibili con la legge e con le norme del presente statuto.

Le norme statutarie relative alla elezione degli organi e quelle da queste dipendenti entrano in vigore in coincidenza dello svolgimento della prossima elezione del consiglio comunale.

Nelle more continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

Approvato con deliberazione comunale n. 113 del 17 dicembre 1992, riscontrata legittima dalla C.p.c. di Messina con decisione n. 2428/3905 del 16 marzo 1993

(93.17.1076)

STATUTO DEL COMUNE DI MIRTO
(Provincia di Messina)

CENNI STORICI

Mirto è un piccolo centro abitato della provincia di Messina con un territorio di circa 900 ettari e con una popolazione di 1.244 abitanti.

Il paese, secondo i più recenti studi, ricade nell'area del territorio storico di San Marco d'Alunzio, territorio che si fa coincidere con quello che appartenne a "Demenna", la città di età bizantina che ereditò il ruolo ed il prestigio urbano dell'antico "Municipium" aluntino e che costituì il riferimento geografico medioevale della parte nord orientale della Sicilia, la quale venne, appunto, definita "val Demenna".

Sembra che intorno alla metà del V secolo d.C. un latifondo indicato con il nome "Myrtus sive Anniana" appartenesse al nobile Lauricio.

E' certo, comunque, che sin dall'età Normanna (nel 1183) il toponimo greco "merto", che riferito a quel luogo, sta ad indicare una precisa caratteristica ambientale, (il mirto), individua, sottolineandola, la condizione boschiva delle contrade di questa parte dell'Isola.

Titolo I.
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Disposizioni generali

Il Comune di Mirto.

1. E' un ente locale autonomo e realizza il proprio indirizzo politico ed amministrativo, attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dal presente statuto comunale.

2. In quanto ente autonomo locale e circoscrizionale di decentramento statale e regionale, il Comune, esercita le funzioni proprie e quelle attribuite e delegate con leggi statali o regionali, secondo i principi costituzionali, le leggi comunitarie, le norme dello statuto comunale e dei regolamenti comunali.

3. Il Comune promuove e persegue una organica politica sovra-comunale di assetto ed utilizzazione del territorio e di sviluppo economico e dei servizi, rispondente alle specifiche caratteristiche ed alla vocazione del

55

Comune stesso in relazione all'ubicazione ed ai Comuni vicini.

In tal senso, individua in riferimento alla legge n. 142/90 così come recepita dalla legge regionale n. 48/91 e più in generale alle leggi regionali in materia, procedure e modalità per instaurare rapporti di collaborazione e cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia, con la Regione per concorrere all'elaborazione e definizione del piano di assetto territoriale provinciale e dei programmi pluriennali di sviluppo della Provincia, nonché all'elaborazione, definizione e revisione del piano regionale di sviluppo.

Si fa promotore, inoltre, di uno studio del territorio che rilevi specificità, affinità con i Comuni della zona, bisogni con particolare riferimento ai servizi, alle infrastrutture ed all'occupazione, vocazione economica, orari, al fine di favorire ed attuare la politica organica sovramunicipale e intercomunale oggetto del presente comma.

Il rapporto tra il Comune, la Provincia, la Regione, e gli altri EE.LL., si ispira ai criteri della collaborazione, cooperazione ed associazionismo, nel pieno rispetto delle rispettive posizioni istituzionali.

5. Il Comune ha potestà normativa che esercita secondo le previsioni del presente statuto.

6. Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, il Comune ha la potestà di determinare le proprie risorse finanziarie.

7. Il Comune promuove, favorisce ed indirizza l'attività dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità ed in particolare per realizzare la piena occupazione.

Art. 2

Principi fondamentali

1. Il Comune di Mirto è composto da donne e uomini: pertanto, la comunità locale, riconosce prioritariamente la "differenza di genere" quale valore sociale, e la parità giuridica e sostanziale, così come le pari opportunità, diritti inviolabili di tutta la collettività, e si impegna a tutelare i diversi.

2. Considera la riproduzione, la paternità, i diritti del bambino e della bambina, valori sociali; tutela, altresì, l'adozione, l'affiliazione e l'affidamento.

3. Assegna alla tutela dei diritti, alla solidarietà, alla partecipazione popolare, al riconoscimento della multirazzialità contro ogni forma di intolleranza e di razzismo, alla tutela del "diverso", del portatore di handicap, del non vedente, al persistente conseguimento dell'uguaglianza e del rispetto della dignità umana, alla cultura della pace, contro il ricorso alla guerra ed alle armi (convenzionali, chimiche, nucleari) come strumento di risoluzione delle controversie nazionali ed internazionali; alla cooperazione tra i popoli ed all'autodeterminazione; alla difesa dell'ambiente e dell'ecologia, centralità assoluta per lo svolgimento dell'attività amministrativa comunale e sovramunicipale.

4. Ritiene fondamentale la promozione culturale in tutte le sue forme ed espressioni; sostiene ed incentiva l'istruzione.

5. Vincola qualunque atto politico-amministrativo ai principi inviolabili dell'imparzialità, della trasparenza e della legalità; si impegna a sostenere la lotta alla mafia

ed alle commistioni tra mafia ed affari; riconosce e pratica la separazione tra politica e gestione amministrativa.

6. Fa, della piena occupazione, regolata dal diritto e dalla trasparenza, un obiettivo irrinunciabile e fondamentale.

Art. 3

Finalità

1. Il Comune rappresenta e cura gli interessi della propria comunità, costituita dai cittadini residenti e da coloro che hanno un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, studio o di utenza dei servizi o di accoglienza ed assistenza, promuovendone il progresso civile, sociale ed economico e garantendo la partecipazione dei cittadini singoli od associati, alle scelte politiche della comunità.

Il Comune in particolare opera per:

a) tutelare la salute e l'ambiente ed in particolare concorre a garantire il "diritto alla salute", predisponendo strumenti idonei a renderlo effettivo e favorendo una efficace prevenzione; assicura la tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, della maternità e della prima infanzia.

Opera per l'attuazione di un efficace servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli immigrati ed extracomunitari, agli inabili ed ai portatori di handicaps provvedendo all'abbattimento delle barriere architettoniche a partire dagli edifici comunali, ai tossicodipendenti anche favorendo e sostenendo le associazioni professionali e volontarie, le cooperative giovanili che prevedano questi servizi nei propri scopi sociali e che operano nel territorio comunale;

b) tutelare il patrimonio naturale, storico-artistico e culturale: adottando misure idonee a conservare e difendere l'ambiente salvaguardando il patrimonio boschivo da speculazioni edilizie; predisponendo un servizio civile di prevenzione incendi; assicurando una costante manutenzione delle periferie e del centro.

Il Comune si impegna a valorizzare i propri usi e costumi, le tradizioni, l'artigianato locale, nonché il proprio patrimonio artistico e culturale promuovendone lo sviluppo;

c) sviluppare l'economia e creare nuova occupazione: in tal senso il Comune promuove programmi di qualificazione professionale finalizzati a sbocchi produttivi ed occupazionali; favorisce l'artigianato consultando e collaborando con i rappresentanti del settore nell'individuazione di interventi mirati ed efficaci atti a creare condizioni di sviluppo; studia nuove forme di sfruttamento in senso produttivo e nel rispetto dell'ambiente, del territorio agricolo e di eventuali zone industriali.

Favorisce il rilancio del turismo sfruttando in tal modo la favorevole posizione geografica nella quale si trova ubicato il Comune ed in rapporto alla zona circostante rientrante nel territorio di altri Comuni vicini.

Promuove l'adattamento di parti dell'abitato ad usi residenziali e turistici, con l'eventuale realizzazione di strutture alberghiere, di infrastrutture civili e di una rete di servizi capaci, per l'appunto, di valorizzare la fruizione turistica del territorio.

Il Comune, inoltre, si impegna ad una politica dei servizi che crei occupazione, favorendo le cooperative giovanili esistenti nella comunità, nel rispetto dei criteri di

prativa
to e
ida-
ella
da
di
a ed
e ed
idini
nità
plare
nen-
una
ità e
della
assi-
ni, ar
ili ed
mento
omu-
endo
ative
scopi
ico e
lifeno-
vo da
ile di
uten-
usi e
pro-
ne lo
razio-
qua-
ivi ed
colla-
idua-
ondi-
to in
rito-
nodo
ubi-
rien-
l'usi
te di
rete
izio-
i ser-
gio-
ri di

economicità, legalità, trasparenza, imparzialità ed uguaglianza;

d) la pianificazione urbanistica comunale: il Comune persegue obiettivi di miglior assetto ed utilizzazione del territorio, in funzione della sua salvaguardia e dello sviluppo, del consolidamento e del riordino dell'intero abitato, del recupero del centro storico.

Le scelte per gli insediamenti produttivi, per le infrastrutture civili e le strutture dei servizi, nonché per lo sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica e privata, rispondono all'esigenza primaria di rafforzamento del nucleo urbano.

Le scelte programmatiche in ordine alle opere pubbliche, sono improntate a criteri di effettiva utilità collettiva dell'opera, contro l'approvazione di progetti espressione di interessi privati.

Il Comune assicura la partecipazione alle varie fasi di formazione degli strumenti urbanistici e della programmazione, oltreché degli organi previsti per legge, della comunità nelle forme e nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti;

e) rimuove ostacoli allo sviluppo della persona umana e garantire la parità giuridica sociale ed economica della donna e le pari opportunità; in particolare nell'ambito dei propri poteri e delle proprie funzioni, l'amministrazione comunale si impegna a superare ed eliminare le discriminazioni di sesso, dirette ed indirette, esistenti di fatto, ed a costruire "azioni positive" che realizzino condizioni di reale parità e di pari opportunità. Riconosce e favorisce forme associative ed organismi di tutela dei diritti delle donne;

f) aggregazioni territoriali: il Comune, d'intesa con quelli limitrofi e con la Provincia, promuove una politica di aggregazione per inserire il suo territorio, anche attraverso unioni, convenzioni, consorzi in una dimensione necessaria allo sviluppo economico, dell'occupazione, dell'imprenditoria, delle infrastrutture e dei servizi;

g) promuovere e sostenere le attività culturali, sportive, ricreative dei giovani valorizzandone la funzione sociale;

h) organizzare un organico assetto del territorio per favorire lo sviluppo di tutta la comunità, per fornire, anche nelle frazioni i servizi necessari per ridurre il divario e gli svantaggi che possono derivare dalla diversificazione del territorio;

i) promuovere ed assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini singoli o associati alla vita politico-amministrativa della comunità.

Per la realizzazione delle proprie finalità il Comune adotterà il metodo e gli strumenti della programmazione, concorrerà alle determinazioni degli obiettivi dei propri piani e programmi e di quelli dello Stato e della Regione consultando: sindacati, formazioni sociali ed economiche e culturali operanti sul territorio e, ove se ne ravvisi la necessità, i competenti ordini professionali e le associazioni ambientaliste.

Per l'attuazione delle proprie finalità saranno adottati appositi regolamenti.

Art. 4

Attività normativa

Le disposizioni dello statuto, fonte primaria dell'ordinamento comunale, nell'ambito dei principi e delle nor-

me delle leggi statali e regionali, costituiscono le norme fondamentali per l'organizzazione del Comune e determinano le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra Comuni, della partecipazione popolare, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

Con appositi regolamenti saranno emanate, nel rispetto della legislazione vigente, le norme attuative e procedurali dei vari istituti dello statuto; inoltre, i regolamenti vigenti dovranno essere aggiornati in conformità alle disposizioni statutarie.

Il consiglio comunale esercita, a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri in carica, la potestà regolamentare per le materie demandate dalla legge e dallo statuto; per le materie di competenza del Comune in cui manchi la disciplina legislativa, per l'organizzazione del Comune e dei suoi organi.

Le modifiche statutarie e regolamentari non possono essere apportate nel semestre antecedente il rinnovo del consiglio comunale; tale iniziativa è riconosciuta a qualsiasi consigliere, alla giunta e ad almeno al 15% dei cittadini residenti al 31 dicembre dell'anno precedente.

Lo statuto, i regolamenti, le ordinanze e le direttive che dispongono in generale sulla organizzazione, sulla interpretazione di norme comunali o che riguardino la generalità dei cittadini, oltre che pubblicati all'albo pretorio per almeno 90 giorni e pubblicizzati in modo da favorirne la più ampia conoscenza da parte dei cittadini e degli interessati, dovranno essere raccolti a cura del segretario comunale per tipo e tenuti a disposizione dei cittadini.

Spetta al consiglio l'interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari, alla giunta e al sindaco quella relativa agli atti di loro competenza per la cui applicazione ne verrà investito il segretario comunale.

Art. 5

Elementi distintivi

Territorio - Sede comunale - Stemma e gonfalone

Il territorio del Comune con il capoluogo, le frazioni e gli agglomerati sono descritti nell'allegata planimetria. La loro modifica, all'interno del territorio comunale, può essere disposta dal consiglio comunale previa consultazione popolare.

La sede comunale è ubicata nel capoluogo, ove si svolgono le adunanze degli organi elettivi; in casi eccezionali o per particolari esigenze l'organo può riunirsi in luoghi diversi, previo avviso al pubblico.

Il gonfalone, lo stemma o altri segni distintivi del Comune potranno essere utilizzati in pubbliche cerimonie; altre esibizioni o altri usi saranno oggetto di regolamento.

Lo stemma e il gonfalone del Comune sono conformi ai bozzetti allegati che, con le rispettive descrizioni, formano parte integrante del presente statuto.

La fascia tricolore è completata con lo stemma della Repubblica italiana. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

57

Art. 6

Albo pretorio ed informazione

Nella sede comunale, un apposito spazio, idoneo a garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura, è destinato all'albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità, secondo legge, statuto, regolamenti.

TITOLO II
PARTECIPAZIONE

Art. 7

Partecipazione popolare

Il Comune ritiene la partecipazione popolare fondamentale per l'attività amministrativa e ne favorisce la piena ed efficace realizzazione a garanzia dei rispetto dei diritti dei cittadini, della trasparenza, della democrazia, della codeterminazione.

Garantisce la partecipazione dei singoli come delle formazioni sociali; valorizza le libere forme associate e promuove organismi di partecipazione dei cittadini.

Associazioni ed organismi possono svolgere compiti di pubblico interesse purché vi sia compatibilità con l'interesse pubblico stesso.

Il Comune favorisce le forme di cooperazione, valorizza le forme associative e di cooperazione, le organizzazioni di volontariato, gli enti e gruppi informali senza scopo di lucro aventi sede nel territorio comunale ed operanti nei settori di rilevanza sociale, culturale, educativa, artistica, sportiva, dell'occupazione, del tempo libero, senza distinzione di religione, di opinioni politiche, di condizioni sociali e personali.

Art. 8

Associazioni

Il Comune valorizza le autonome forme di associazione e di cooperazione dei cittadini attraverso:

a) il riconoscimento del diritto di accesso alle informazioni, ai documenti ed ai dati di cui è in possesso l'amministrazione;

b) la possibilità di essere consultati riguardo alla formazione di atti generali;

c) il sostegno di attività e di programmi attraverso la concessione di incentivi di carattere tecnico-organizzativo o mediante la stipula di convenzioni;

d) potranno ottenere il patrocinio del Comune per le manifestazioni o attività dalle stesse organizzate, per la cui concessione è competente la giunta comunale;

e) potranno accedere alla struttura e ai beni e servizi comunali secondo le modalità previste dai regolamenti.

Viene istituito un apposito registro, nel quale sono iscritte, volontariamente, tutte le associazioni che operano sul territorio e che ne abbiano fatto istanza.

Per ottenere l'iscrizione al registro, le associazioni e le altre libere forme associative, dovranno assicurare la rispondenza dei propri fini a quelli del Comune, la rappresentatività degli interessi dei cittadini locali e degli

stranieri residenti e/o dimoranti nel territorio comunale, la strutturazione democratica della partecipazione degli iscritti e delle forme di decisione.

Il Comune, inoltre, riconosce l'Unione italiana ciechi, la quale:

a) partecipa con propria rappresentanza alle consulte per invalidi ed handicappati o ad organismi similari, laddove essi esistano;

b) esprime parere, su richiesta dell'ente locale, sulle proposte di deliberazione e nei procedimenti amministrativi mirati all'emanazione di atti riguardanti la generalità dei ciechi;

c) esprime parere nei procedimenti per l'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche e proposte per la tutela degli interessi collettivi dei ciechi;

d) presenta istanze, petizioni e proposte per la tutela degli interessi collettivi dei ciechi;

e) esercita tutte le altre facoltà previste dalla legge regionale n. 48/91 ed eventuali successive modificazioni e integrazioni, dal presente statuto, dal regolamento e dalle altre norme tempo per tempo vigenti.

Art. 9

*Organismi di partecipazione
Consulte*

Il Comune promuove la costituzione di consulte, quali organismi di partecipazione alla vita della cosa pubblica.

Le consulte possono essere settoriali o cittadine. E' prevista una consulta femminile per il lavoro e per la gestione dei servizi.

Le consulte comunali, nelle materie di competenza:

a) esprimono pareri preventivi a richiesta o su propria iniziativa su atti comunali;

b) esprimono proposte agli organi comunali per l'adozione di atti;

c) esprimono proposte per la gestione e l'uso dei servizi e beni comunali;

d) chiedono che funzionari comunali vengano inviati alle sedute per l'esposizione di particolari problematiche.

Il regolamento degli istituti di partecipazione, tenendo conto delle materie affidate alle singole consulte, preciserà gli atti per i quali la richiesta di parere preventivo sarà obbligatoria.

Le consulte devono fornire il parere richiesto entro 15 giorni. Le modalità di costituzione, composizione e consultazione degli organismi in oggetto saranno disciplinate da apposito regolamento.

Art. 10

Conferenza annuale

Il sindaco indice ogni anno, in coincidenza con la sessione di bilancio, una conferenza sull'attività complessiva dell'amministrazione, alla quale partecipano, secondo le norme del regolamento, le associazioni e le consulte. Il documento conclusivo della conferenza dovrà essere obbligatoriamente discusso dal consiglio comunale prima dell'approvazione del bilancio.

58

Art. 11

Interrogazioni - Istanze - Petizioni

I cittadini, le associazioni, gli organismi di cui agli artt. 7, 8 e 9 del presente statuto, nonché i cittadini residenti non elettori che abbiano compiuto il 16° anno di età, possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali chiedere ragioni su determinati comportamenti o aspetti dell'attività amministrativa; istanza per richiedere l'emanaazione di un atto o di un provvedimento; petizioni per attivare l'iniziativa su questioni di interesse della comunità.

Il sindaco ha l'obbligo di rispondere ad interrogazioni ed istanze entro trenta giorni dalla presentazione delle stesse.

Relativamente alle petizioni, qualora il consiglio comunale non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione, la deliberazione conclusiva dell'esame deve essere espressamente ed adeguatamente pubblicizzata.

Le petizioni devono essere esaminate entro i termini previsti dal regolamento. In caso di inosservanza di predetto termine, ciascun consigliere può chiedere al sindaco l'inserimento della petizione nell'ordine del giorno della successiva seduta del consiglio; lo stesso vale per le interrogazioni.

L'istanza, petizione o interrogazione è trasmessa al C.C. o alla G.M. a seconda delle rispettive competenze.

Il regolamento stabilirà le modalità e i tempi per l'esercizio del diritto di istanza e di petizione da esercitare nei confronti degli organi collegiali.

Art. 12

Proposte

Ciascuna associazione iscritta al registro comunale o almeno il 5% dei cittadini residenti, che hanno compiuto il 16° anno di età, possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette entro il termine previsto dal regolamento all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale, nonché ove necessaria, dell'attestazione della relativa copertura finanziaria.

L'organo competente deve sentire i proponenti entro i termini e con le modalità previste dal regolamento.

Il predetto organo provvede a dare una risposta, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della proposta, sull'ammissibilità o meno della stessa. La risposta sarà altresì pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni.

Un rappresentante dell'associazione o del quorum dei cittadini proponenti può relazionare in consiglio comunale sulla proposta con diritto di replica secondo quanto previsto dal regolamento.

Art. 13

Diritto di udienza

I cittadini e gli organismi, le associazioni e quanti previsti nell'art. 7 del presente statuto hanno diritto di essere ricevuti ed ascoltati dal sindaco e dagli assessori competenti in giorni prefissati e pubblicizzati all'albo e nell'ufficio dell'interessato oppure su appuntamento, per illustrare problemi di interesse generale.

Il regolamento disciplinerà modi e tempi dell'esplicazione del diritto in oggetto, prevedendo inoltre rimedi contro eventuali omissioni o arbitri.

Art. 14

Referendum consultivo

Può essere indetto referendum consultivo su materie di esclusiva competenza comunale ed in ordine a questioni di interesse generale.

Il referendum potrà essere indetto quando:

— lo richieda il 15% dei cittadini residenti di età superiore ai 16 anni; oppure:

— lo deliberi il consiglio comunale a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri in carica.

Al referendum sono chiamati a votare i cittadini residenti, demandando ad apposito regolamento il limite d'età.

Sono esclusi dall'elettorato tutti coloro che ricadono nelle condizioni per la cancellazione dalle liste elettorali amministrative.

Presso l'ufficio elettorale saranno compilate ed aggiornate le liste referendarie.

Sono escluse dall'esercizio del diritto di referendum le seguenti materie:

— imposte, tasse, tributi e bilanci;

— atti inerenti i regolamenti interni e le relative modifiche ed integrazioni;

— elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;

— attività amministrativa vincolata da leggi statali e/o regionali;

— personale comunale, delle istituzioni e delle aziende speciali.

Una volta indetto il referendum consultivo, il consiglio sospende l'attività deliberativa.

Il giudizio sulla regolarità, legittimità ed ammissibilità della richiesta di referendum è rimesso ad una commissione composta dalle seguenti figure:

— difensore civico, segretario comunale, sindaco, un consigliere di maggioranza, un consigliere di minoranza, 2 avvocati con almeno 10 anni di iscrizione all'albo professionale.

Il referendum è valido se ad esso abbia partecipato almeno il 50% + 1 degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validi espressi.

Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, i competenti organi devono deliberare sull'oggetto del referendum.

Qualora non si provveda in tal senso, il comitato promotore può fare istanza all'organo di controllo perché nomini un commissario ad acta.

Un medesimo quesito referendario non può essere riproposto nei due anni successivi alla consultazione. In caso di più richieste di referendum, si segue l'ordine cronologico di presentazione.

Non si fa luogo a referendum consultivo se almeno 30 giorni prima della consultazione l'organo competente provvede in maniera conforme alla richiesta referendaria.

Il regolamento per la partecipazione determina le modalità organizzative della consultazione referendaria.

Art. 15

Referendum abrogativo

(Omesso giusta decisione della commissione provinciale di controllo n. 16899/14636, gr. 7° del 26 marzo 1993).

Art. 16

Referendum propositivo

E' ammesso referendum propositivo nelle materie di competenza comunale, con le stesse modalità del referendum consultivo e di quello abrogativo.

Le limitazioni ed esclusioni sono le stesse valevoli per il referendum consultivo.

Non si fa luogo a referendum propositivo se almeno 30 giorni prima della consultazione l'organo competente provvede in maniera conforme alla richiesta referendaria.

Il regolamento per la partecipazione disciplina le modalità organizzative del referendum in questione.

Art. 17

Consultazioni

Il Comune può indire, per dibattere problemi o questioni che rivestono particolare rilievo per la comunità, pubbliche assemblee di cittadini.

Tali assemblee possono essere richieste, altresì, da almeno due associazioni iscritte all'albo comunale o da almeno 50 cittadini, nel qual caso sono tenute entro i termini previsti dal regolamento, alla presenza del sindaco o di un suo delegato. L'assemblea verrà adeguatamente pubblicizzata.

Dei documenti discussi ed approvati dall'assemblea deve essere data lettura al C.C. nella prima seduta successiva allo svolgimento della consultazione e deve essere data notizia mediante integrale pubblicazione sul notiziario del Comune.

Art. 18

Istruttoria pubblica

L'adozione di strumenti urbanistici, di piani commerciali e di piani e programmi di opere pubbliche, di uso del suolo e del sottosuolo, in materia ambientale e dei servizi, deve essere preceduta da istruttoria pubblica.

Ad una ricognizione degli atti provvede con apposita deliberazione il consiglio comunale.

L'ufficio procedente, su iniziativa dell'assessore competente, previo pubblico avviso, indice pubbliche riunioni per l'esame dell'iniziativa.

Tutti coloro che ne abbiano interesse possono far pervenire proposte ed osservazioni scritte. Le riunioni, presiedute dal sindaco, prevedono la redazione di apposito verbale.

Gli interessati possono farsi assistere da tecnici ed esperti.

Apposito regolamento disciplina la convocazione e lo svolgimento delle riunioni.

Art. 19

*Partecipazione al procedimento
Avviso di inizio procedimento*

Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge.

Tutti i cittadini, singoli od associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dal Comune, di ottenerne copia, previo pagamento dei soli costi, secondo le modalità stabilite con apposito regolamento adottato ai sensi e nel pieno rispetto della legge regionale n. 10/91 del 30 aprile 1991.

La partecipazione al procedimento è disciplinata da apposito regolamento in cui saranno stabiliti procedure, modi e tempi, così come previsto dalla legge regionale n. 10/91.

Il citato regolamento disciplinerà l'intervento di coloro che sono portatori/trici di interessi pubblici o privati e delle associazioni e degli organismi previsti all'art. portatori/trici di interessi diffusi e inoltre regolerà il diritto di prendere visione degli atti del procedimento e dei documenti relativi, di presentare memorie e documenti pertinenti il procedimento stesso.

Copia delle deliberazioni del C.C. e della giunta, dei regolamenti vigenti e dei contratti, saranno a libera disposizione dei cittadini e di quanti citati nel presente articolo.

Informazione

Il Comune istituisce un apposito ufficio informazione e stampa con la redazione di un bollettino comunale che sarà appositamente regolamentato.

Realizzerà, altresì, una bacheca esterna all'ufficio comunale quale forma pubblicitaria ed informativa; pubblicherà l'oggetto ed il testo delle deliberazioni del C.C. e della giunta, nonché tutti gli atti riguardanti i concorsi, gli appalti ed i contratti stipulati, anche se sotto forma di accordi procedurali.

Assicurerà la più ampia diffusione di tutti gli atti pubblici con tutti i mezzi idonei (radio, televisione, giornali, manifesti murali, conferenze stampa, comunicati, etc.).

Art. 20

Difensore civico

Al fine di garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione comunale è istituito l'ufficio del difensore civico,

L'ufficio ha sede presso locali forniti dal Comune, che metterà a disposizione anche le attrezzature e un dipendente, nei limiti delle disponibilità dell'ente e secondo le esigenze dell'espletamento delle relative funzioni.

La carica è onorifica; possono essere rimborsate solo le spese documentate e liquidate le missioni con le modalità e gli importi previsti per il sindaco.

Il difensore civico è eletto dal C.C. con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri in carica tra i nomi proposti dai cittadini e/o dalle associazioni, ognuno dei quali, sostenuto da almeno 30 firme di elettori, autenticate nei modi di legge e così come previsto dal regolamento.

Il difensore civico dura in carica quanto il C.C. esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del suo successore. Non può essere rieletto.

Possono accedere a questa carica persone che per probità, competenza ed esperienza giuridico-amministrativa, danno ampia garanzia.

Non possono essere nominati difensori civici:

a) coloro che si trovino nelle condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;

b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, i componenti delle comunità montane e delle Unità sanitarie locali;

c) i segretari nazionali, regionali, provinciali, comunali ed equiparati di partiti e movimenti politici;

d) gli amministratori e i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti, di istituti, aziende o imprese che abbiano rapporti contrattuali con il Comune o che comunque ricevano da esso a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

e) coloro che, per ragioni della loro attività di lavoro autonomo o subordinato, professionale o commerciale, hanno rapporti continuativi con il Comune;

f) coloro che sono stati amministratori nel precedente quinquennio.

Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere comunale o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel precedente comma.

La decadenza è pronunciata dal C.C. su proposta di uno dei consiglieri.

Le procedure per la nomina del successore dovranno essere attivate entro 30 giorni e definite entro 120 giorni.

Il difensore civico agisce di propria iniziativa o su proposta di cittadini singoli o associati. Esso può intervenire presso l'amministrazione comunale per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

Il difensore civico può convocare i responsabili dei procedimenti e dei servizi per chiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che gli possa essere opposto il segreto d'ufficio e imponendo la fissazione di un termine per la risposta, comunque non inferiore a 20 giorni.

Acquisite tutte le informazioni utili, il difensore intima, in caso di ritardo, agli organi competenti di provvedere entro un certo periodo di tempo; segnala agli organi sovraindicati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate; rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento.

Se il contenuto dell'atto adottato si discosta dalle valutazioni del difensore, l'amministrazione ha l'obbligo di motivare dettagliatamente.

Il difensore può chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi.

Il difensore civico, presenta entro il mese di marzo la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

La relazione viene discussa dal consiglio in apposita seduta pubblica.

In casi di particolare importanza, o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può in qualsiasi momento farne relazione al consiglio.

E' fatto salvo il ricorso all'autorità giudiziaria nel caso di ipotesi di reato ravvisate nel corso della propria attività.

Vengono demandati al regolamento i requisiti per l'incarico di difensore civico e le modalità di organizzazione e funzionamento dell'ufficio.

Titolo III

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 21

Organi del Comune

Sono organi del Comune: il consiglio, la giunta, il sindaco.

Il consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

La giunta è organo di promozione, iniziativa e di amministrazione.

Il sindaco, nella qualità di capo dell'amministrazione comunale, è il legale rappresentante dell'ente, per i servizi di competenza statale è ufficiale di Governo.

Gli amministratori comunali rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato; essi debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni che investono interessi propri o di parenti e dal prendere parte direttamente o indirettamente a servizi o forniture continuative e ad appalti, giusto art. 176 O.EE.LL.; hanno il dovere di intervenire alle sedute dell'organo cui fanno parte.

Il regolamento disciplinerà l'applicazione della legge regionale 15 novembre 1982, n. 128, per la pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli amministratori di aziende, consorzi e istituzioni comunali.

Art. 22

Consiglieri comunali

Il consigliere esercita il diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale e può formulare interrogazioni e mozioni.

Il sindaco è tenuto a rispondere per iscritto, entro 30 giorni dalla presentazione al segretario, alle interrogazioni presentate dai consiglieri.

Le mozioni, presentate da almeno tre consiglieri, saranno iscritte e discusse nella prima riunione consultiva utile, nella quale il sindaco esporrà la posizione dell'amministrazione.

Il consigliere ha il diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende o enti da esso dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato, di prendere visione dei provvedimenti e degli atti preparatori e di ottenere senza spese, copia degli atti deliberativi secondo le forme e i modi disciplinati dall'apposito regolamento, ma è tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.

I consiglieri si costituiscono in gruppi, composti a norma di regolamento da almeno un quinto con arrotondamento all'unità superiore dei consiglieri assegnati. Fino a quando non saranno costituiti gruppi e non ne sia stata data comunicazione al segretario, i capigruppo sono individuati nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

61

Ciascun consigliere ha diritto di avere la più ampia informazione sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno, secondo quanto stabilito dalla legge e dal regolamento.

Ciascun consigliere ha diritto di intervenire nelle discussioni nei tempi e con le modalità previste dal regolamento.

Ai gruppi consiliari sono assicurati, come previsto dal regolamento, idonei uffici per l'espletamento delle proprie funzioni, forniti tra le altre cose di copia di tutte le deliberazioni di C.C. e di giunta e di quanto previsto nel regolamento.

I consiglieri possono non appartenere ad alcun gruppo e dichiararsi indipendenti.

I consiglieri, qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, vengono dichiarati decaduti su istanza di un componente il collegio, o di qualunque elettore del Comune e previa contestazione.

La proposta di decadenza non può essere esaminata prima di 10 giorni dalla notifica all'interessato ed è approvata, mediante scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

Art. 23

Consiglio comunale

Il consiglio comunale determina l'indirizzo politico, amministrativo ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione, esercita la potestà decisionale, normativa ed autoorganizzativa, in conformità alle leggi e alle norme statutarie.

Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente statuto, in particolare, ha competenza per gli atti previsti dall'art. 32 della legge n. 142/90, così come recepito dalla legge regionale n. 48/91 e modificato dall'art. 26 della legge regionale n. 7/92.

Delibera, altresì, con voto limitato, come previsto dalla legge o dal regolamento, le nomine di commissioni, comitati, organismi vari, i cui componenti debbano essere scelti fra i nominativi segnalati da organi esterni o in cui deve essere garantita la presenza della minoranza.

L'esercizio delle funzioni e delle competenze consiliari non può essere delegato.

Esplca la funzione di indirizzo mediante risoluzioni e ordini del giorno, contenenti obiettivi, principi e criteri informativi dell'attività dell'ente.

Determina le scelte politico-amministrative con l'adozione degli atti fondamentali di carattere normativo, programmatico, organizzativo, negoziale.

Esercita il controllo politico-amministrativo mediante: la revisione economica e finanziaria, avvalendosi della collaborazione del revisore dei conti; l'istituzione di commissioni speciali e di commissioni di indagini, come previsto dal regolamento, segnalando all'Assessorato degli EE.LL., per l'applicazione dell'art. 40 della legge n. 142/90, così come recepito dalla legge regionale n. 48/91, le ripetute e persistenti violazioni degli obblighi previsti dal secondo comma dell'art. 27 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7; esprimendo le proprie valutazioni sulla composizione della giunta, come previsto dall'art. 12 della legge regionale n. 7/92, e sulla relazione semestrale di cui all'art. 17 della legge regionale n. 7/92, promuovendo la consultazione sulla rimozione del sindaco, come previsto dall'art. 18 della legge regionale n. 7/92.

Delibera le nomine di commissioni. Si propone come obbligatoria la istituzione delle commissioni temporanee e permanenti.

Il consiglio comunale può istituire, nel suo ambito, commissioni speciali per lo studio e l'impostazione di piani, progetti o interventi di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle commissioni permanenti.

Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, stabilito l'oggetto dell'incarico e il termine entro il quale la commissione deve riferire al consiglio.

Il consiglio comunale istituisce proprie commissioni temporanee e permanenti in funzione di studio e di consultazione sugli argomenti da sottoporre al suo esame, formate dai consiglieri comunali.

Il regolamento determina il numero dei componenti e il funzionamento delle medesime.

Le sedute delle commissioni sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento.

L'elezione, la composizione e la durata in carica del consiglio sono regolate dalla legge, così come le indennità e lo status dei consiglieri, salvo quanto previsto dal presente statuto.

Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate da chi ha riportato il maggior numero di voti di preferenza.

Art. 24

Commissione di indagine

Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti su materie attinenti l'amministrazione comunale, può deliberare l'istituzione di una commissione di indagine, definendone nel contempo l'oggetto, l'ambito e il termine per riferire all'assemblea consiliare.

La commissione, nominata dal presidente del consiglio su designazione dei capigruppo, che designeranno anche eventuali sostituti, è composta da consiglieri comunali in rappresentanza e proporzionalmente alla consistenza di ogni gruppo consiliare.

La commissione è presieduta dal presidente del consiglio, o da un suo delegato, che ne coordina l'attività, può disporre audizioni ed attivare l'accesso a tutti gli atti anche di natura.....

Art. 24 bis

Commissione consiliare delle elette

E' istituita in seno al consiglio comunale la commissione consiliare delle elette (intergruppo) e nella sede comunale un ufficio per le pari opportunità come luogo di elaborazione e di proposta propria delle donne e punto di riferimento e scambio nel rapporto tra le donne, le associazioni di donne presenti nella comunità, la consulta femminile e le donne elette nell'amministrazione comunale.

Il regolamento disciplinerà le modalità organizzative dell'ufficio per le pari opportunità e della commissione consiliare delle elette.

Art. 25

Adunanze e sedute

Nella prima adunanza del nuovo consiglio comunale, convocato ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 7/92,

62

espletate le operazioni di giuramento convalida e surrogata, si procede, come previsto dal primo comma del citato articolo, all'elezione del presidente del consiglio e, successivamente, di un vice presidente a maggioranza semplice.

Tutte le adunanze, con eccezione per le operazioni di giuramento, di convalida, di surroga e di elezione del presidente del consiglio svolte nella prima adunanza, per la quale la presidenza è assunta dal consigliere anziano, sono presiedute dal presidente del consiglio o da chi ne fa le veci, come previsto dal secondo comma dell'art. 19 della legge regionale n. 7/92.

Il presidente dirige il dibattito ed esercita i poteri previsti dal regolamento per garantire l'osservanza delle norme, la regolarità della discussione e delle deliberazioni e per mantenere l'ordine, inoltre, come previsto dal regolamento, garantisce le prerogative e i diritti dei consiglieri ed assicura il rispetto delle minoranze.

Sia nella prima adunanza che in quelle successive, in caso di vacanza, bisognerà procedere, fermo restando quanto previsto dal terzo comma dell'art. 174 dell'O.EE.LL., alla surroga dei consiglieri mancanti.

Tutte le sedute sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento e, comunque, ogni qualvolta si debbano esprimere giudizi morali su persone.

Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio.

Il regolamento disciplinerà le modalità di partecipazione e d'intervento, senza diritto di voto, del sindaco e degli altri assessori.

Art. 26

Sessioni e convocazioni

Il consiglio comunale è convocato dal presidente e si riunisce in sessione ordinaria obbligatoriamente tre volte l'anno: entro il mese di marzo in occasione della programmazione delle funzioni e dei servizi trasferiti dalla Regione; entro giugno anche per l'approvazione del conto consuntivo; entro ottobre in concomitanza dell'approvazione del bilancio.

Può essere riunito, in sessione straordinaria, in ogni altro periodo dell'anno:

- a) per determinazione del presidente;
- b) per richiesta del sindaco;
- c) per richiesta di un quinto dei consiglieri comunali.

Nei casi previsti dalle lettere b) e c), l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla richiesta. Trascorso infruttuosamente tale termine il consiglio sarà convocato dal vice presidente al quale il segretario comunale darà tempestiva comunicazione.

La ripetuta e ingiustificata omissione della convocazione del consiglio può comportare per entrambi la revoca dall'incarico, con apposita deliberazione consiliare assunta a maggioranza assoluta dei componenti.

Inoltre il consiglio si riunisce su iniziativa delle autorità competenti o di eventuali commissari ad acta.

L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, dovrà essere consegnato dal messo comunale, nella residenza o nel domicilio eletto obbligatoriamente nel Comune, con le procedure previste dall'art. 155 e seguenti del C.P.C. almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza in sessione ordinaria; almeno ven-

tiquattro ore prima per i casi di urgenza o per gli oggetti da trattarsi in aggiunta all'ordine del giorno di una sessione già convocata.

Il consiglio, qualora non riconosca gli estremi di straordinarietà e di urgenza, rinvia la trattazione ad altra data.

Negli stessi termini di cui al comma precedente, l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno dovrà essere pubblicato all'albo pretorio, a cura del segretario, e negli appositi spazi individuati dal regolamento.

L'ordine del giorno, che dovrà indicare in modo chiaro l'oggetto su cui il consiglio è chiamato a deliberare, è predisposto dal presidente che stabilisce l'ordine della discussione degli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco, mentre per le altre proposte sarà rispettato l'ordine di presentazione delle richieste.

Le proposte previste dall'art. 179 dell'O.EE.LL. sono inserite nella prima sessione utile.

Art. 27

Validità delle sedute e delle deliberazioni

Il consiglio comunale è riunito validamente quando è presente il numero di consiglieri previsto dall'art. 30 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, salvo che non sia necessaria una maggioranza speciale richiesta dalla legge, dal presente statuto o dall'apposito regolamento.

Per la validità delle adunanze si applicano le disposizioni dell'art. 30 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, integrata da quelle del regolamento, che disciplinerà, altresì, la partecipazione di persone estranee al consiglio.

Il numero legale sarà verificato ogni qualvolta si dovrà procedere ad una qualsiasi votazione.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti compresi gli astenuti, fatti salvi i casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata o quando, in caso di elezioni, la votazione avviene con voto limitato; in quest'ultimo caso sono eletti i soggetti che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità si procede ai ballottaggi.

Le votazioni saranno effettuate come previsto dall'art. 184 dell'O.EE.LL.

Sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica le delibere aventi per oggetto: bilancio conto consuntivo, mutui a carico del bilancio, forme di gestione dei servizi, piani territoriali e urbanistici.

I verbali delle deliberazioni, che indicheranno gli interventi, i punti essenziali della discussione, nonché il numero dei voti espressi a favore e contro ogni proposta, saranno redatti a cura del segretario comunale, che si avvarrà del personale dell'ente, e approvati nella seduta successiva alla loro pubblicazione, come previsto dal regolamento, che stabilirà anche le modalità di inserimento delle dichiarazioni di voto, di approvazione e di rettifica dei verbali.

Art. 28

Giunta municipale

La giunta municipale è composta dal sindaco, che la convoca e la presiede, e da numero 4 assessori.

63

E' nominata dal sindaco, come previsto dall'art. 12 della legge regionale n. 7/92, che ne sceglie i componenti tra i consiglieri ovvero tra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale e a sindaco.

Agli assessori si applicano le vigenti norme in materia di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione, rimozione e decadenza previste per i consiglieri e per il sindaco e, inoltre, i divieti previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 7/92.

Il sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni, possibilmente per gruppi di materia omogenee ed, eventualmente, con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive.

Il sindaco può, in ogni tempo revocare uno o più componenti della giunta con le procedure previste dal citato art. 12 della legge regionale n. 7/92.

Tutti i provvedimenti sindacali di cui ai commi precedenti, oltre che comunicati ai soggetti previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 7/92, dovranno essere portati a conoscenza del segretario comunale, dei responsabili dei servizi e pubblicati all'albo pretorio.

Gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle proprie funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri in presenza del segretario comunale, che redige processo verbale.

Il rifiuto comporta la decadenza dalla carica come previsto dall'art. 15 della legge regionale n. 7/92.

Art. 29

Funzionamento

La giunta è convocata e presieduta dal sindaco o, in assenza, dal suo sostituto che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto anche degli argomenti proposti dagli assessori e, tranne comprovati casi di urgenza, delle proposte di deliberazioni depositate in segreteria con l'attestazione del segretario di compiuta istruttoria.

Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla stessa giunta.

La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e adotta gli atti a maggioranza assoluta dei presenti, compresi gli astenuti.

Le sedute non sono pubbliche, ma possono essere invitati ad assistervi i responsabili dei servizi per fornire elementi valutabili.

I verbali delle deliberazioni saranno redatti, a cura del segretario comunale, dai dipendenti dell'ente.

Art. 30

Attribuzioni

Oltre alle competenze attribuitele dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, la giunta compie i seguenti atti.

Nell'attività propositiva e di impulso:

A) predispone gli schemi dei regolamenti e gli atti programmatici, sviluppando le direttive e gli indirizzi del consiglio;

B) formula proposte al consiglio, affinché possa esprimere valutazioni e direttive, sui servizi;

C) prepara lo schema di bilancio e la relazione programmatica, il programma delle OO.PP., la relazione illustrativa al conto consuntivo.

Nell'attività di amministrazione:

D) approva progetti, preventivi, istanze di finanziamento, incarichi; adotta tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio con esclusione di quelli di cui alle lettere L) e M) dell'art. 32 della legge n. 142/90, così come recepito e modificato dalla legge regionale n. 48/91;

E) delibera le liquidazioni che non siano attribuite dalla legge o dal regolamento al sindaco o al segretario;

F) forma i ruoli dei tributi e delle entrate patrimoniali, adegua le relative tariffe alle disposizioni in materia di finanza locale;

G) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

H) autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni che non impegnano più bilanci;

I) adotta le deliberazioni di variazioni di cassa e di prelievo dal fondo di riserva;

L) recepisce i contratti di lavoro e gli accordi sindacali;

M) adotta, nel rispetto dei relativi regolamenti, tutti i provvedimenti in materia di concorsi, di assunzioni e gli atti che non siano di competenza di altri organi.

Inoltre, svolge attività di iniziativa, impulso e raccordo con gli organi di partecipazione.

Art. 31

Il sindaco

Il sindaco è il capo dell'amministrazione comunale con funzioni di rappresentanza, di sovrintendenza e di amministrazione.

Il sindaco o chi ne fa legalmente le veci, esercita, ai sensi dell'art. 38 della legge n. 142/90, le funzioni di ufficiale di Governo.

Esercita, altresì, le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi statali, regionali, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

Per l'esercizio delle sue funzioni, il sindaco si avvale degli uffici comunali.

La legge e le norme del presente statuto disciplinano l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità, lo status e le cause di cessazione dalla carica.

Art. 32

Elezioni del sindaco

Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali, come previsto dalle vigenti norme regionali in materia, che si applicano anche in materia di eleggibilità, incandidabilità, incompatibilità, sospensione, rimozione e decadenza.

Per le operazioni e la procedura di proclamazione e per le operazioni di convalida, si applicano gli artt. 8, 9, 10 e 11 della legge regionale n. 7/92.

Il sindaco presta giuramento dinanzi al prefetto della Provincia.

In caso di cessazione dalla carica del sindaco per decadenza, dimissioni o morte si applicano le norme dell'art. 16 della legge regionale n. 7/92.

Il consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può promuovere una sola volta nel quadriennio la consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del sin-

64

daco secondo quanto previsto dall'art. 18 della legge regionale n. 7/92.

Art. 33

Competenze

Il sindaco, quale capo dell'amministrazione, oltre alle competenze previste dall'art. 12 della legge regionale n. 7/92, convoca e presiede la giunta, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti ad altri organi del Comune, al segretario e ai dirigenti.

In particolare:

1) rappresenta l'amministrazione comunale, firmando: istanze, richieste, autorizzazioni, proposte e tutti gli altri atti di rappresentanza politica;

2) rappresenta il Comune anche in giudizio e promuove le azioni possessorie e gli atti conservativi; partecipa nomine e incarichi; comunica accertamenti e decisioni; emana intimazioni, diffide, avvisi e bandi;

3) vigila sull'osservanza dei regolamenti comunali e sull'espletamento del servizio di polizia municipale;

4) convoca i comizi per i referendum previsti nel presente statuto;

5) adotta le ordinanze ordinarie, previste dalla legge e dai regolamenti;

6) rilascia tutte le autorizzazioni, concessioni, licenze di competenza del Comune;

7) emette i provvedimenti di occupazione di urgenza e di espropriazione di competenza del Comune;

8) stipula i contratti e le convenzioni del Comune e adotta gli atti prodromici e consequenziali;

9) indice conferenze di servizi, promuove accordi di programma e rappresenta il Comune attuando gli indirizzi dell'organo comunale competente;

10) rilascia certificati, attestati, stati di famiglia e tutti gli altri atti connessi alle funzioni esercitate o attribuite all'ente e può delegare queste funzioni nei casi consentiti dalla legge;

11) adotta i provvedimenti concernenti il personale che la legge, lo statuto, il regolamento non attribuiscono al segretario o alla giunta;

12) esercita, come previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 7/92, le competenze previste dalla lettera N) dell'art. 32 della legge n. 142/90 recepito dalla legge regionale n. 48/91;

13) attribuisce le funzioni di messo comunale;

14) convoca e presiede, come previsto dal regolamento, la conferenza interorganica per correlare, con il presidente del consiglio, i capigruppo, il segretario e i dirigenti, i tempi e l'attività dell'esecutivo con quelli del consiglio comunale.

Art. 34

Attribuzioni

Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni e dei doveri propri della carica:

A) dirige e coordina l'attività politico-amministrativa del Comune e dei singoli assessori e può sospendere l'adozione di singoli atti, eventualmente sottoponendoli all'esame della giunta per assicurarne l'unità di indirizzo;

B) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, impartisce direttive al segretario comunale sull'ordine prioritario dei fini individuati dagli organi di governo

e in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa;

C) acquisisce, presso tutti gli uffici e servizi, informazioni ed atti riservati per l'espletamento delle sue funzioni di sovrintendenza;

D) promuove indagini e verifiche amministrative sull'attività del Comune;

E) vigila sulla regolare trattazione degli affari affidati a ciascun assessore, con facoltà di modificare, revocare, avocare o delegare le funzioni ad altro assessore;

F) promuove ed assume iniziative per assicurare l'osservanza, da parte di uffici e servizi di aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, degli obiettivi e degli indirizzi degli organi collegiali, disponendo l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni;

G) ogni sei mesi presenta una relazione scritta al consiglio sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti.

Le ripetute e persistenti violazioni di detto obbligo sono rilevanti per l'applicazione dell'art. 1, lettera g) della legge regionale n. 48/91;

H) può conferire incarichi a tempo determinato a esperti, come previsto dall'art. 14 della legge regionale n. 7/92;

I) il sindaco coordina gli orari di concerto con le consulte, le commissioni comunali femminili delle elette (intergruppo) e gli uffici di pari opportunità istituite secondo regolamento.

Art. 35

Vice sindaco e delegati

Il vice sindaco, nominato dal sindaco, è l'assessore che, nei casi di assenza e impedimento del sindaco, lo sostituisce nell'esercizio di tutte le sue funzioni.

Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del vice sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del sindaco secondo l'ordine di anzianità in relazione all'età.

Delle deleghe attribuite al vice sindaco ed agli assessori deve essere data comunicazione al consiglio ed agli altri organi previsti dalla legge e ai responsabili dei relativi servizi.

Ferma restando l'applicazione del 6° comma dell'art. 38 della legge n. 142/90, nelle frazioni distanti dal capoluogo o difficilmente accessibili, il sindaco delega le sue funzioni, in ordine di preferenza, ad un assessore o ad un eleggibile alla carica di consigliere residente nella frazione.

L'atto di delegazione specifica i poteri dei delegati. Costoro sono tenuti a presentare annualmente al sindaco una relazione sullo stato delle frazioni nonché sulle loro condizioni e bisogni. Il sindaco è tenuto a comunicare la relazione di che trattasi al consiglio comunale.

Art. 36

Sindaco e giunta: assunzione e cessazione dalla carica

Il sindaco entra in carica dopo le operazioni di convalida da parte del CO.RE.CO. previste dall'art. 11 della legge regionale n. 7/92; la giunta dopo la nomina da parte del sindaco.

Il sindaco e la giunta assumono tutte le loro funzioni dopo aver prestato il giuramento prescritto dall'art. 15 della legge regionale n. 7/92.

Le dimissioni del sindaco e degli assessori sono depo-

65

sitate nella segreteria e formalizzate in sedute degli organi collegiali; sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.

In caso di cessazione della carica del sindaco per decadenza, dimissioni o morte si applicano le norme di cui agli artt. 16 e 18 della legge regionale n. 7/92.

La cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta.

Art. 37

Principi organizzativi ed ispiratori dell'organizzazione comunale

Il Comune di Mirto, informa costantemente la propria azione al perseguimento dell'interesse generale, nel rispetto delle regole democratiche della correttezza e dell'efficienza amministrativa e gestionale.

In attuazione di tali principi, l'amministrazione si organizza ed opera in conformità ai seguenti criteri:

- programmazione e pianificazione con metodi ordinari d'azione;
- rispetto dei principi del contraddittorio nella formazione degli atti, della collaborazione e della democraticità dei processi decisionali, attuativi ed esecutivi;
- assunzione del metodo della collegialità nell'elaborazione delle decisioni che implicano scelte discrezionali;
- introduzione di idonei strumenti di controllo delle funzioni e dei servizi anche al fine dell'individuazione delle responsabilità;
- piena applicazione delle leggi che prevedono divieti di accesso alle cariche o agli uffici pubblici a qualsiasi titolo anche presso enti, aziende, istituzioni, organismi dipendenti, sovvenzionati o sottoposto a vigilanza del Comune, di coloro:

a) che hanno riportato condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto doloso commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 166 del codice penale;

b) che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

c) che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dalla normativa vigente;

d) che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;

— obbligo di individuare i prescelti per l'accesso alle cariche ed agli uffici, di cui al numero precedente, tra coloro che sono dotati di specifica professionalità ed esperienza in relazione alla carica o all'ufficio da ricoprire, con l'osservanza della normativa vigente;

— adozione di un codice di comportamento per i consiglieri, i componenti della giunta e gli amministratori degli enti nominati dal Comune;

— predeterminazione, in via generale e nel rispetto delle leggi vigenti con regolamenti ed altri atti idonei delle garanzie di trasparenza e di correttezza in materia di appalti, di concorsi, di conferimento d'incarichi, di concessione di convenzioni, contributi e sussidi, nonché di aiuti finanziari di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati;

— istituzione di idonei strumenti per la lotta alla mafia, alla criminalità organizzata, al racket, secondo le modalità previste nel regolamento sulla partecipazione;

— organizzazione dei servizi in materia di assistenza e di attività culturali, ricreative e culturali, sportive;

— predeterminazione dei parametri di convenienza economica e sociale della gestione dei servizi pubblici locali;

— collaborazione con le organizzazioni sindacali, mediante protocolli d'intesa e secondo quanto previsto nei regolamenti.

Art. 38

Il segretario comunale

Il segretario comunale, che dipende funzionalmente dal sindaco, in qualità di capo del personale, dirige e coordina gli uffici e i servizi comunali, avvalendosi della collaborazione dei responsabili dei predetti uffici e servizi.

Il segretario esplica le predette funzioni secondo la legge e le norme del presente statuto e nel rispetto dei regolamenti, con potestà d'iniziativa e autonomia di scelta degli strumenti operativi.

Al segretario è affidata l'attività gestionale dell'ente, nel rispetto della distinzione fra la funzione politica di indirizzo e controllo e la funzione di gestione amministrativa, e in base agli indirizzi, alle determinazioni e alle direttive di detti organi, cui competono le scelte politiche.

Art. 39

Competenze gestionali e di direzione

Il segretario, secondo quanto stabilito all'art. 38, adotta gli atti di gestione, anche a rilevanza esterna e, in questi casi, assume la rilevanza di organo, che non comportino attività deliberativa e che non siano espressamente riservati dalla legge e dal presente statuto ad organi di governo dell'ente.

Nell'ambito delle competenze di cui agli artt. 51 e 52 della legge n. 142/90, così come recepiti dalla legge regionale n. 48/91:

1) esplica funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e servizi e del personale ad essi preposto per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati dagli organi elettivi, anche mediante periodiche conferenze dei responsabili dei servizi;

2) sovrintende alla predisposizione da parte dei vari uffici di programmi di attuazione, bilanci, programmi e relazioni previsionali, programmi e progettazioni di carattere organizzativo, nel rispetto delle direttive impartite dagli organi elettivi;

3) presiede, con l'osservanza dei criteri e delle procedure prestabiliti nel regolamento dei contratti, le commissioni di gara con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante, dallo stesso delegato, e di cui fanno parte i responsabili dell'ufficio tecnico e di segreteria;

4) ordina la fornitura di beni e servizi nei limiti degli impegni e secondo i criteri fissati dalla giunta e i pagamenti delle spese fisse e derivanti da contratti;

5) autorizza le missioni e richiede le prestazioni straordinarie nei limiti delle preventive autorizzazioni deliberate dalla giunta;

6) autorizza congedi di concerto col sindaco sal-

vaguardando i diritti e le esigenze degli impiegati e degli utenti e predisponendo entro il 31 marzo di ogni anno le rispettive ferie - e permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e di quanto previsto dal regolamento;

7) dispone gli accertamenti sanitari, secondo le norme vigenti e obbligatoriamente per le malattie superiori a cinque giorni;

8) adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste dalle disposizioni e dagli accordi sindacali in materia;

9) esercita il potere di sostituzione e di avocazione nei casi di accertata inefficienza dei preposti ai servizi;

10) contesta gli addebiti proponendo provvedimenti disciplinari da adottare e richiamando il personale ai doveri d'ufficio e infligge la censura come previsto dal regolamento.

Art. 40

Attribuzioni consultive e di garanzia

Il segretario comunale nella tradizionale connotazione di responsabile della legalità e correttezza amministrativa:

1) esprime i pareri previsti dall'art. 53 della legge n. 142/90 sulla legittimità delle proposte di deliberazione, con esclusione degli atti che non si configurano come provvedimenti;

2) partecipa alle sedute degli organi collegiali, curando la redazione dei verbali delle deliberazioni;

3) formula i pareri richiesti, esprimendo valutazioni di ordine tecnico-giuridico agli organi collegiali e al sindaco;

4) collabora con le commissioni di studio e di lavoro;

5) coordina la fase istruttoria e quella di emanazione dei provvedimenti;

6) verifica l'efficacia e l'efficienza degli uffici e dei servizi e del personale ad essi preposto;

7) riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori ed effettua le comunicazioni di cui all'art. 16, comma 10 della legge regionale n. 7/92;

8) riceve le richieste di sottoposizione a controllo delle delibere di giunta;

9) cura la trasmissione delle delibere al Co.Re.Co. attestandone l'avvenuta pubblicazione, su conforme dichiarazione del messo, e l'esecutività;

10) verbalizza il giuramento degli assessori;

11) comunica all'Assessorato enti locali l'omissione degli atti previsti dall'art. 19, comma 7 della legge regionale n. 7/92.

Art. 41

Il vicesegretario

Il vicesegretario, la cui nomina e i requisiti sono disciplinati dal regolamento, coadiuva il segretario e lo sostituisce nei casi di assenza, impedimento, e di vacanza.

Art. 42

Principi strutturali e organizzativi

Il comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di legalità, imparzialità, di semplificazione delle procedure e di responsabilità e, inoltre, di partecipazione, pubblicità e trasparenza che, ai sensi della legge

regionale n. 10/91, si concretizzano nella tempestiva e diffusa informazione e nel garantire l'accesso agli atti amministrativi ai cittadini singoli ed associati, così come previsto nell'apposito regolamento.

L'azione amministrativa sarà attuata per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

— organizzazione del lavoro per progetti-obiettivi e per programmi;

— individuazione della responsabilità in relazione all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

— superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale con individuazione della produttività e dell'efficienza in relazione ai carichi di lavoro.

L'attività amministrativa, che si svolge tramite standard di riferimento predeterminato, si articola in aree omogenee dirette dal dipendente apicale, le aree a loro volta, si articolano in uffici che, di regola, costituiscono l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e il cui capo è responsabile del procedimento, con i compiti e le responsabilità attribuiti dalla legge regionale n. 10/91 e dall'apposito regolamento.

Il consiglio comunale approva la pianta organica per la ripartizione degli uffici e dei compiti loro assegnati ed un regolamento per la determinazione dell'organico del personale e per l'individuazione delle modalità di assegnazione del personale stesso agli uffici comunali.

L'organizzazione delle attività amministrative è disciplinata dal regolamento che individua forme e modalità di organizzazione e gestione della struttura interna.

Art. 43

Personale

Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni dei dipendenti attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione professionale, con l'effettuazione di appositi corsi; tende, altresì, al perseguimento di una maggiore responsabilizzazione del personale.

Rimane riservata alla legge la disciplina dell'accesso al rapporto di impiego, delle cause di cessazioni dallo stesso e delle garanzie dei dipendenti in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali.

Nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge, rimane riservata al regolamento la disciplina del conferimento della titolarità degli uffici e la determinazione e consistenza dei ruoli organici.

Il regolamento organico disciplinerà, inoltre:

a) l'organizzazione degli uffici e servizi;

b) le procedure per l'assunzione e la cessazione dal servizio del personale;

c) i diritti, i doveri, le sanzioni, le responsabilità e le relative procedure; i limiti, le condizioni, le modalità, le incompatibilità relative a prestazioni d'opera, che non comportano conflitti di interesse in favore di altri enti e le eventuali incentivazioni per particolari prestazioni professionali rese al Comune;

d) le modalità organizzative per il funzionamento della commissione di disciplina;

e) le modalità per garantire ai dipendenti l'effettivo esercizio dei diritti sindacali;

f) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per

67

obiettivi determinati e con convenzioni a termine da approvarsi con delibera di consiglio comunale, per i posti di direzione delle aree o di responsabile dei servizi o degli uffici, sempreché il Comune non abbia alle dipendenze personale specifico per lo svolgimento di queste funzioni o non possa provvedersi con affidamento di funzioni ad altro dipendente, secondo quanto previsto dai vigenti contratti di lavoro.

Inoltre, con altro regolamento, saranno disciplinate le modalità per le selezioni e per i concorsi, i criteri di valutazione delle relative prove nonché le modalità e i criteri per la nomina delle commissioni giudicatrici, così come previsto dalle vigenti leggi.

Art. 44

Responsabilità

Gli amministratori, il segretario comunale e i dipendenti sono responsabili dei danni derivanti da violazioni di obblighi di carica o di servizio e sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti nei modi previsti dalla legge.

Gli stessi che, nell'esercizio della loro funzione, cagionino ad altri un danno con dolo o colpa grave sono personalmente obbligati a risarcirlo, salvo quanto previsto da eventuali polizze assicurative stipulate dal Comune.

Ove l'amministrazione abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato si può rivalere contro l'autore per i fatti di cui al precedente comma, qualora il danno non sia stato risarcito dall'assicurazione, ovvero per quanto non coperto dalla stessa.

Art. 45

Responsabile del procedimento

Apposito regolamento determina per ciascun tipo di procedimento l'unità organizzativa e l'ufficio responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, il responsabile dell'unità organizzativa, nonché il responsabile dell'adozione del provvedimento.

Il Comune provvede a dare idonee forme di pubblicità alle disposizioni adottate ai sensi del comma 1.

Art. 46

Fasi del procedimento

Per quanto attiene alla partecipazione al procedimento, alla comunicazione dell'avvio del procedimento, all'intervento nel procedimento, al diritto dei soggetti interessati al procedimento e agli accordi sostitutivi di provvedimenti, il regolamento dovrà fissare le norme sulla base di quanto previsto dalle leggi regionali n. 10/91 e n. 241/90.

Art. 47

Proposte e pareri

I pareri previsti dall'art. 53 della legge n. 142/90 sono resi dal dipendente che è preposto al servizio o da chi formalmente lo sostituisce, anche se non rivestano la quali-

fica di funzionari, fermo restando, in questo caso la loro rilevanza interna al procedimento.

Nel caso di parere negativo, che deve essere motivato richiamando leggi, decreti, regolamenti, l'organo collegiale, se ritiene di deliberare in modo difforme, motiva l'atto riproducendo in modo integrale il parere negativo.

Negli altri casi viene inserita nell'atto la menzione dell'acquisito parere favorevole sulla proposta, la quale sarà riportata in modo succinto.

Non sono necessari i pareri per gli atti che non hanno valenza deliberativa, per interrogazioni, mozioni ed ordini del giorno mentre quelli relativi ad elezioni, convalida, e per gli altri di natura politica o procedimentale che non comportino o modifichino impegni di spesa o oneri anche indiretti, sarà sufficiente solo il parere di legittimità, che potrà essere espresso anche nel corso della seduta consiliare.

Le proposte di deliberazione sono avanzate per iscritto, con l'indicazione dell'oggetto, del fine, dei presupposti giuridici e di fatto, dei mezzi finanziari e dei modi per raggiungere i fini, dal titolare del potere esplicitato dalla stessa proposta: per gli atti di scelta amministrativa, di indirizzo, controllo, promozione ed iniziativa, dagli organi politici.

I soggetti politici, singoli o collegiali, unitamente alla richiesta di inserimento di punti all'ordine del giorno dell'organo di cui fanno parte, presenteranno la relativa proposta, per il completamento dell'istruttoria e per la raccolta dei relativi pareri.

Qualora la proposta non rispetti quanto prescritto dai commi precedenti oppure la delibera che si proponga non sia di competenza dell'organo adito, il relativo presidente non è obbligato all'iscrizione all'ordine del giorno né a convocare l'organo, ma dovrà darne, su conforme parere del segretario, immediata comunicazione al richiedente.

Art. 48

Servizi

Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze istituisce, gestisce e organizza i servizi pubblici aventi per oggetto la produzione di beni e servizi ed attività nell'interesse della comunità, per obiettivi e scopi di rilevanza sociale e promozione dello sviluppo economico e civile, informandone la gestione ai principi di economicità, efficienza, partecipazione e tutela degli utenti.

La scelta della forma di gestione, che può avvenire anche in collaborazione con altri Comuni, deve essere, per ciascun servizio, preceduta da una valutazione comparativa che tenga conto delle ragioni tecniche e dei principi di cui al primo comma.

L'istituzione e la gestione dei servizi pubblici saranno deliberati dal consiglio comunale in una delle forme indicate nell'art. 22 della legge n. 142/90, sulla scorta di un piano tecnico-finanziario.

Art. 49

Piano dei servizi e forme di gestione

Il consiglio comunale approva il piano generale dei servizi pubblici previa consultazione della consulta femmi-

68

nile e dei servizi e secondo quanto previsto dal regolamento sulla partecipazione.

Il piano in questione deve indicare:

— i costi sostenuti per ogni singolo servizio, il piano finanziario di investimento, gli effetti ed i benefici previsti;

— le dotazioni patrimoniali e di personale attribuiti al servizio;

— la forma di gestione scelta. Prima di assumere in gestione altri servizi pubblici, ovvero ai fini dell'istituzione di un nuovo servizio, il C.C. procede ad una valutazione comparativa di tutte le forme di gestione possibili, comprese quelle disciplinate dalla legge regionale n. 9/86 o anche previo accordo di programma.

Il piano dei servizi costituisce allegato della relazione previsionale e programmatica.

Art. 50

Forme di gestione

Alla gestione dei servizi pubblici si provvede con le seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste caratteristiche dei servizi non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, preferibilmente con le cooperative esistenti sul territorio comunale e che prevedano nei propri scopi sociali i servizi in interesse;

c) a mezzo di azienda speciale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio dei servizi senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico.

Le forme di gestione dei servizi, nei dettagli organizzativi e funzionali, troveranno disciplina nel regolamento apposito.

Art. 51

Servizio biblioteca

Il Comune riconosce nella biblioteca pubblica una struttura fondamentale per assolvere ai bisogni informativi e culturali della comunità, ed una via attraverso la quale:

— adempiere alle proprie responsabilità nei confronti degli amministrati;

— mettere a disposizione di tutti le testimonianze del pensiero dell'uomo;

— conservare la memoria della propria comunità;

— attuare il principio della trasparenza nel proprio operato.

Il Comune assicura l'autonomia culturale della propria biblioteca e individua, altresì, nella cooperazione bibliotecaria la via attraverso la quale realizzare l'integrazione delle risorse e qualificare i propri servizi quale sistema informativo.

Il Comune gestisce il servizio di biblioteca pubblica a mezzo di istituzione.

Prevede, altresì, l'istituzione di un ufficio stampa dove vengono pubblicati l'oggetto e il testo delle deliberazioni del C.C. e della giunta municipale nonché tutti gli atti riguardanti i concorsi, gli appalti e i contratti stipulati.

Art. 52

Forme associative

Il Comune, per lo svolgimento, in modo economico ed efficiente ed in ambiti territoriali determinati, delle proprie funzioni e di servizi determinati, può attuare, come previsto dalle vigenti disposizioni, forme associative e di cooperazione con altri Comuni o con la Provincia, anche con accordi di programmi.

La delibera consiliare che autorizza la partecipazione ad enti o consorzi o approva convenzioni, unioni o altre forme di collaborazione, regola i presupposti, le finalità, il funzionamento e il finanziamento e provvede affinché la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, economicità e partecipazione.

I rappresentanti elettivi del Comune, per la cui nomina si applica l'art. 32 della legge n. 142/90, così come recepito e modificato dalla legge regionale n. 7/92, debbono possedere i requisiti di competenza tecnica o amministrativa e quelli per la nomina a consigliere comunale e non essere stati candidati nelle ultime elezioni comunali.

Il presente articolo troverà disciplina in apposito regolamento.

Titolo IV

Art. 53

Gestione finanziaria

Le risorse del Comune sono costituite da entrate proprie e derivate, come previsto dall'art. 54 della legge n. 142/90; l'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato dalla legge dello Stato. Il consiglio comunale delibera le norme relative alla contabilità con apposito regolamento.

Il Comune ha un proprio demanio, disciplinato dalla legge, descritto negli inventari previsti dalle vigenti disposizioni. I beni patrimoniali disponibili possono essere dati in affitto, quelli demaniali concessi in uso, con le modalità previste nel regolamento e con tariffe stabilite dalla giunta.

Le somme eventualmente provenienti da lasciti o donazioni, oppure da alienazioni di beni debbono essere impiegate per l'incremento o il miglioramento del patrimonio, tranne che la legge non consenta l'utilizzo per miglioramenti gestionali.

La gestione delle risorse avviene sulla base del bilancio annuale corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale, articolato per programmi e servizi, predisposto dalla giunta in base alle direttive e agli indirizzi elaborati dal consiglio con riferimento al bilancio dell'esercizio in corso e al consuntivo dell'esercizio precedente.

I risultati della gestione annuale sono dimostrati nel conto consuntivo per mezzo di una relazione illustrativa con cui la giunta, come previsto dal primo comma dell'articolo successivo, valuti l'efficacia della gestione in relazione alle risorse.

Al conto consuntivo sono allegati i bilanci e i rendiconti degli enti, istituzioni, aziende, consorzi, società ed altri organismi a cui partecipa finanziariamente, in modo diretto o indiretto, il Comune.

69

Art. 54

Controllo di gestione

La verifica dei risultati prefissati nella relazione previsionale e programmatica deve tenere conto dei mezzi impiegati e della quantità e della qualità dei servizi e delle attività rese alla comunità, inoltre, deve individuare le disfunzioni ed indicare le soluzioni per migliorare le prestazioni.

La relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo, oltre alla accennata verifica, conterrà pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e della organizzazione dei servizi.

L'organo di revisione, per il quale le norme regolamentari, come previsto dalle disposizioni vigenti, disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali, le attribuzioni e i rapporti con l'ente, i requisiti e le incompatibilità in aggiunta a quelli previsti dall'art. 2399 del C.C., i motivi e le procedure per la revoca, collabora con gli organi comunali con pareri preventivi su provvedimenti che impegnino più di tre bilanci e consulenze tecniche-contabili sulle forme associative e sull'istituzione di servizi pubblici e svolge le funzioni previste dal D.M. 4 ottobre 1991 emanato dal Ministro dell'interno e relativo al trattamento economico.

Art. 55

I contratti

Fermo restando quanto previsto dall'art. 56 della legge n. 142/90, così come recepito e modificato dalla legge regionale n. 48/91, e fatte salve le disposizioni regionali in tema di utilizzazione dei trasferimenti finanziari agli enti locali, di appalto di lavori e forniture e di modalità di conferimento di servizi, il procedimento contrattuale è disciplinato dal regolamento.

Alla stipulazione dei contratti e delle convenzioni, che devono essere preceduti ed autorizzati da deliberazioni di consiglio o di giunta, secondo la rispettiva competenza, provvede il sindaco o l'assessore delegato.

Gli atti di cui al comma precedente, che sono rogati dal segretario comunale, e tutti i verbali di aggiudicazione, che sono pubblicati per tre giorni all'albo pretorio, sono provvedimenti definitivi e non sottoposti ad approvazione o controllo. Eventuali reclami avverso i verbali di aggiudicazione saranno esaminati dalla giunta che in sede di autotutela, può annullarli o fare rinnovare in parte la procedura.

Titolo V

Art. 56

I regolamenti

Il regolamento costituisce atto normativo generale approvato dal consiglio comunale.

I regolamenti contengono disposizioni sulle materie esplicitamente rinviate ad essi, dalle leggi, dal presente statuto, nonché da quanto implicitamente derivante dalla organizzazione dell'ente o dall'esercizio delle sue funzioni.

I regolamenti ai quali rinvia il presente statuto sono approvati a maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica, salvo doveroso e specifica previsione.

Il consiglio approva, entro e non oltre tre mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, il proprio regolamento interno e quello sulla partecipazione.

Gli altri regolamenti previsti dal presente statuto sono approvati entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore dello statuto.

Art. 57

Attuazione dello statuto

E' istituita per un anno la commissione consiliare per l'attuazione dello statuto, composta dai capigruppo e integrata da esperti individuati dalla commissione stessa, e presieduta dal sindaco.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto, il sindaco convoca il consiglio comunale per verificare lo stato di attuazione dello statuto stesso. In tale occasione viene presentata la relazione della commissione consiliare per lo statuto, in cui sarà evidenziato lo stato di attuazione, la predisposizione dei relativi regolamenti e i problemi posti dalla applicazione delle norme statutarie.

Sulla base dello stato attuativo possono essere prospettate modifiche e o integrazioni dello statuto, nonché misure organizzative o provvedimenti per la sua funzionale attuazione.

Ciascun consigliere può prospettare modifiche statutarie, su cui si esprime preventivamente la commissione consiliare permanente per l'attuazione dello statuto.

Le proposte di modifica possono essere avanzate dal C.C., dai soggetti titolari dei diritti di partecipazione, come previsto dai regolamenti.

Art. 58

Norme transitorie e finali

Il presente statuto entra in vigore il 31° giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana o successivo all'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio, se posteriore.

Dopo l'approvazione della disciplina organica dell'ordinamento finanziario e contabile degli EE.LL., e l'attuazione dell'art. 7 della legge regionale n. 48/91, se necessario la giunta proporrà le opportune modifiche statutarie, che saranno approvate con la stessa procedura dello statuto ed entreranno in vigore, così come le altre eventuali modifiche, come previsto dal primo comma.

Le norme statutarie relative all'elezione degli organi e quelle da queste dipendenti entrano in vigore in coincidenza dello svolgimento della prossima elezione del consiglio comunale.

Nelle more continuano ad applicarsi le norme pre-rogative alla data di entrata in vigore della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

Approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 15 gennaio 1993, riscontrata dalla commissione provinciale di controllo di Messina con provvedimento n. 16899/14636, gr. 7 del 26 marzo 1993.

(93.16.1018)

70